




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0012233-25/10/2017-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune
JESOLO (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
JESOLO (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 547/2017/PRSE del 3 febbraio 2017

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 547/2017/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 3 febbraio 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 3 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno*



essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”.

VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell’attuale organico di personale di magistratura che: “... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

CONSIDERATO, altresì, l’elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio



finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di JESOLO, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, del Comune di Jesolo sono emersi i seguenti profili di tendenziale criticità, che non costituiscono presupposto per una pronuncia specifica.

1. L'attività di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2014 si è caratterizzata per la presenza di cancellazioni di residui, sia attivi che passivi, in misura assolutamente non marginale.

L'Ente ha, infatti, cancellato residui attivi per euro 6.292.981,17, con un'incidenza del 12,44% sugli accertamenti di competenza e del 33,6% sul saldo finale dei residui attivi dell'esercizio 2013.

Larga parte delle cancellazioni sono ascrivibili alla parte corrente (euro 5.271.557,15) e non disponibile (euro 4.845.182,81).

Sono stati, poi, cancellati residui passivi per euro 14.894.449,37, con una incidenza pari al 31,37% sugli impegni di competenza e del 49,22% rispetto al saldo finale dei residui passivi dell'esercizio



2013. Le cancellazioni afferiscono alla parte corrente per euro 5.969.809,79 e per euro 8.920.989,58 alla parte capitale; mentre -con riferimento alla disponibilità- per euro 13.295.291,22 sono riconducibili alla parte non vincolata e per euro 1.595.508,15 a quella vincolata.

Sono, inoltre, presenti residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi è stato affidamento dei lavori: l'Ente dichiara che ciò è avvenuto per assenza di spazi finanziari legati al rispetto del patto di stabilità. Tale elemento di criticità era stato oggetto di rilievo da parte della Sezione anche in relazione all'esercizio 2013 (del. 37/2017/PRSE), con nota del magistrato prot. n. 157 del 17 gennaio 2017, i cui contenuti debbono, anche in questa sede, essere rimarcati.

All'esito del riaccertamento ordinario dei residui si è determinato l'effetto contabile di un significativo aumento dell'avanzo di amministrazione, essendo stati cancellati residui passivi in misura pari a circa la metà di quelli risultanti dal precedente esercizio, circostanza che mette in dubbio, inoltre, l'attendibilità delle rappresentazioni contabili dei precedenti esercizi, e ciò nonostante le rassicurazioni offerte dall'ente in occasione dell'istruttoria sul rendiconto dell'esercizio 2013 (cfr. nota dell'Ente acquisita a prot. CDC 5825 del 3.9.2015) circa le verifiche effettuate.

2. In sede di riaccertamento straordinario l'Ente riaccerta e reimputa residui passivi (euro 3.778.754,89) in misura inferiore a quelli attivi (euro 4.483.754,91), determinando



un saldo algebrico negativo del Fondo Pluriennale Vincolato. Si è verificato che l'importo del Fondo Pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati al netto della componente relativa a gare formalmente indette relative a lavori pubblici ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Gli stanziamenti in spesa del Fondo Pluriennale Vincolato sono stati integrati per l'importo pari alla differenza tra i residui passivi e attivi reimputati.

Le reimputazioni sono riportate agli esercizi 2015, 2016 e 2017 e si concludono a pareggio nell'esercizio 2017.

Il grado di asimmetria dei saldi (in favore dei residui attivi, con conseguente incremento dell'avanzo: a termine esercizio il risultato di amministrazione, al netto del Fondo, si assesta in euro 14.021.677,39) conferma la presenza a bilancio di stanziamenti tecnici (ante riaccertamento), sintomatica di un non efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed in particolare alla correttezza delle reimputazioni e alla corretta costituzione dei fondi obbligatori.

3. La complessa ed articolata situazione delle partecipazioni, dirette, di controllo e indirette dell'Ente è stata oggetto di



compiuta analisi nell'ambito dell'istruttoria relativa all'esame del rendiconto dell'esercizio 2013 (delibera n. 37/2017/PRSE), in relazione al quale la Sezione ha già formulato ampie raccomandazioni con la nota prot. n. 1587 del 17 gennaio 2017, il cui contenuto non può che essere ribadito.

Con riferimento all'esercizio in esame, dall'esame della banca dati SIQUEL l'Ente risultava detenere tre partecipazioni di controllo (Jesolo Turismo s.p.a., Jesolo Patrimonio s.r.l. e Itaca s.r.l.), tre partecipazioni inquadrabili come collegate (quindi con capacità di influenza sulla governance: si tratta di due s.p.a. -Azienda Servizi Integrati s.p.a. e Azienda Litoranea Servizi Ambientali s.p.a.- e di del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del basso Piave della Provincia di Venezia) ed altre sette con percentuale di partecipazione al capitale sociale di basso impatto, alcune delle quali in perdita e numerose partecipazioni indirette, anche in questo caso talune in perdita.

L'Ente ha adottato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate, già oggetto di primo esame nell'ambito dell'istruttoria relativa al rendiconto per l'esercizio 2013: nelle more del completamento delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano, sono stati adottati nuovi interventi normativi (D.Lgs. 175/2016), che impongono ulteriori adempimenti, in relazione ai quali la Sezione riserva ulteriori valutazioni ed approfondimenti.



La Sezione, tuttavia, ricorda che in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente locale e società partecipata, l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Tali obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno a fronte di scelte di gestione e amministrative volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte siffatte, proprio per l'impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale.

Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte gestorie volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla



coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

E' dunque necessario, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento delle proprie partecipazioni (società, consorzi, aziende speciali ecc.) al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente.

La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente non può prescindere da un'azione preventiva di



verifica e controllo da parte dell'ente locale in merito alle attività svolte dagli organismi partecipati.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

Dall'altro lato, va sottolineata l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività



di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance.

Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo. Si ricorda, infine, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

4. Il livello di indebitamento è basso e risulta rispettato il limite di cui all'art. 204 TUEL. Tuttavia l'Ente dichiara di avere in corso fidejussioni in favore di organismi partecipati, circostanza che va valutata alla luce dell'indicazione, nella sezione del questionario dedicata a questi ultimi,



dell'esistenza di lettere di patronage debole per un controvalore di euro 10.000.000,00.

A tal fine va ricordato che le lettere di patronage *"consistono in dichiarazioni con cui un soggetto (patronnant) evidenzia al destinatario della lettera, rappresentato di regola da un istituto bancario, la propria posizione di influenza su un terzo soggetto, (ad esempio un'altra società) al fine di facilitare la concessione o il mantenimento di una linea di credito a favore di quest'ultimo da parte del medesimo istituto bancario. In base poi al tenore delle dichiarazioni rese nelle lettere di patronage queste si distinguono in lettere cd. forti e in lettere cd. deboli.*

Si è in presenza di quest'ultima tipologia di lettera ogni qualvolta le comunicazioni abbiano un contenuto meramente informativo e mirino ad indurre l'istituto bancario a concedere un finanziamento. Vi si ricomprendono: a) le dichiarazioni di consapevolezza con le quali il patronnant dichiara di essere a conoscenza del rapporto di finanziamento; b) le dichiarazioni confermate della detenzione di una partecipazione prevalente nella società che ha interesse al finanziamento; c) le dichiarazioni di approvazione con le quali il patronnant dichiara di approvare un determinato progetto aziendale; d) altre dichiarazioni con cui si forniscono informazioni idonee a rassicurare il destinatario (banca) circa la solidità economico-finanziaria e la solvibilità del patrocinato.

Così rappresentata la lettera di patronage debole non può essere equiparabile ad una fideiussione ma appare come una dichiarazione



di scienza (in tal senso Corte di Cassazione - Sezione I, sentenza n.10235 del 27/09/1995), la cui rilevanza è indubbia sul piano della responsabilità precontrattuale qualora vengano fornite dolosamente o colposamente false informazioni.

Laddove, invece, il patrocinante non si limiti a manifestare la propria posizione di influenza ma assume una serie di impegni nei confronti della banca atti a garantire il buon esito dell'operazione di finanziamento si è in presenza di lettera di patronage forte. Il patrocinante assume pertanto veri e propri obblighi di natura giuridica: a) assicura la regolare solvibilità della società patrocinata ossia si impegna a far sì che il patrocinato sia sempre in grado di adempiere ai suoi obblighi anche fornendogli i mezzi per far fronte alle specifiche obbligazioni (cd. dichiarazione di solvibilità); b) assume l'incombenza di evitare di compromettere la situazione economica della società controllata tramite la sottrazione di risorse o l'adozione di determinate politiche aziendali e gestionali (così detta dichiarazione di svuotamento); c) si impegna a mantenere inalterata la propria partecipazione azionaria nella società patrocinata, ovvero a cederla solo dopo aver ottenuto il consenso della banca o dopo averla preavvertita ed aver fornito nuove garanzie; d) si impegna ad esercitare la propria influenza sul patrocinato per ottenere che esso adempia agli obblighi contratti con la banca (cd. dichiarazioni di influenza).

In tutti questi casi la giurisprudenza maggioritaria (in primis Corte di Cassazione - Sezione I, sentenza n. 2979 del 9/5/1985) ha



ravvisato un vero e proprio rapporto contrattuale la cui obbligazione principale non si configura come una promessa del fatto del terzo, bensì come un'obbligazione assunta in proprio dal patronnant, di natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995). Si tratta in altre parole di un rapporto negoziale avente ad oggetto una prestazione di facere atipica volta a realizzare indirettamente la pretesa creditoria. In particolare, la lettera di patronage forte viene ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 del Codice civile. Tale norma disciplina il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e così dispone al comma 1: "La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata".

In caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del patrocinato il patronnant si troverà a rispondere nei confronti della banca a titolo di responsabilità contrattuale la cui connotazione giuridica dipenderà dalla qualificazione dell'obbligo giuridico: se si tratta di obbligazione di mezzi il patronnant dovrà rispondere ai sensi dell'art.1176 del codice civile, diversamente qualora si ritenesse l'obbligazione di risultato risponderà ai sensi dell'art.1218 c.c.. Sul punto la giurisprudenza è oscillante e pertanto la soluzione migliore consiste nel valutare di volta in volta l'obbligazione di fare inserita nella lettera di patronage. E' evidente che quando questa consista nel mantenere la solvibilità della



società patrocinata o nel fornire alla stessa i mezzi per adempiere le pretese creditorie della banca, l'obbligazione sarà di risultato.

In alcuni casi poi la dichiarazione forte può assumere i connotati giuridici della fideiussione vera e propria allorquando l'oggetto della dichiarazione non riguardi tanto la situazione della società partecipata dal patronnant (e l'influenza che questi eserciterà sulla stessa) bensì l'assunzione da parte del garante del medesimo obbligo di fare, ossia la medesima prestazione a cui è tenuta la società patrocinata. In taluni casi lettere di patronage e garanzia fideiussoria trovano, poi, una convergenza in quelle che la pratica commerciale degli istituti bancari definisce lettere di patronage fideiussorie." (Sez. Contr. Liguria, 18/2012/PAR).

Alla luce dei principi affermati, pertanto, l'Ente dovrà provvedere alla corretta qualificazione della propria obbligazione nei confronti della partecipata ai fini, *in primis*, della sua contabilizzazione ed ammissibilità.

In proposito, deve richiamarsi l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sui limiti che circondano l'assunzione di obbligazioni fideiussorie da parte dell'ente locale. In particolare deve sottolinearsi che il rilascio di una garanzia fideiussoria, esponendo l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale, viene assimilato all'ipotesi di indebitamento e deve, pertanto, essere tenuto presente non solo in rapporto alla situazione debitoria attuale ma anche a quella prevedibile futura (in termini, cfr.



delibera di questa Sezione n. 449/2010/PAR del 14/12/2010).

Attraverso la previsione di condizioni tassative, dall'affermata assimilazione operata dal legislatore tra indebitamento e fidejussione ne discende che è circoscritta la possibilità per gli enti locali di prestare garanzie fideiussorie a terzi alle sole operazioni, tra l'altro, di investimento comportanti futuri vantaggi per la comunità (cfr. delibera di questa Sezione n. 449/2010/PAR del 14/12/2010, nonché Sezione regionale di controllo Piemonte delibera 14/Par/2007 del 13.9.2007 e Sezione Lombardia delibera 92/2010/Par del 4.2.2010). E' evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità nella scelta dei parametri suddetti (cfr. delibera di questa Sezione n. 269/2011/PAR dell'8/03/2011). Ne discende che l'iscrizione della passività virtuale riferibile all'obbligazione accessoria di garanzia deve, al pari dei mutui direttamente contratti dal Comune con finanziamento garantito da entrate correnti proprie, permanere per tutta la durata dell'obbligazione principale. Pertanto, nel richiamare l'attenzione sulla estrema cautela che deve accompagnare la prestazione di fideiussioni da parte degli enti locali, si ricorda che occorre monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito al fine di evitare che eventuali



possibili insolvenze possano riverberarsi sugli equilibri di bilancio del Comune.

Ciò, in relazione al peculiare regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria che, in quanto caratterizzato da un vincolo particolarmente pregnante sul patrimonio, impone al fideiussore l'attento monitoraggio dell'esposizione debitoria al fine di prevedere un'idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un'ottica prudenziale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché (eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del fideiussore. Se è vero, infatti, che, in base al criterio di competenza finanziaria, le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge l'obbligo a pagare (impegno), non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari discenda l'obbligo per l'ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi (principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali). Si richiama sul punto anche la recente deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG emessa dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti nell'Adunanza del 23 ottobre 2015.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione,



tali da integrare, allo stato, criticità che non determinano l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare riferimento alla gestione dei residui;
- invita l'Amministrazione comunale, alla luce anche di quanto previsto dal nuovo articolo 147 quater del TUEL, a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente;
- invita l'Amministrazione Comunale, qualora ne ricorrano i presupposti come meglio individuati in motivazione ad adottare i necessari comportamenti contabili al fine di sterilizzare i possibili effetti di garanzie concesse agli organismi partecipati.

Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale,




al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Jesolo per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2017.


Il magistrato relatore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 24 OTT. 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

